



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Sezione Fallimentare

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Raffaele D'Amora	Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi	Giudice relatore
Dr.ssa Rosa Selvarolo	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale N. 20/13 Registro Concordati Preventivi

Letto il ricorso presentato dalla Santoni s.r.l., con sede Pescia, via Nociaccio, 3 int. 2, e la proposta di concordato in esso contenuta, depositata unitamente al piano e alla documentazione prevista dall'art. 161, co. 2 e 3, L.F. alla scadenza del termine previsto dal comma VI della citata norma, rilevato che la domanda è stata approvata e sottoscritta in conformità con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 152 e 161, co. 4, L.F., sentito da parte del giudice incaricato dell'istruzione preliminare il proponente ed acquisito il parere del P.M., osserva quanto segue.

Il Collegio rileva in via preliminare che il concordato appare ammissibile per la indubbia presenza dei presupposti (stante la definizione onnicomprensiva dell'art. 162) di cui agli artt. 160, commi 1° e 2°, e 161 L.F.

La Santoni s.r.l. è imprenditore commerciale ed, inoltre, appare astrattamente soggetto alla normativa concorsuale in quanto non vi sono elementi tali da poterlo considerare sottodimensionato in relazione ai parametri di cui all'art. 1 comma 2° lett. A e B L.F. (e ciò ammesso che una indagine di questo tipo spetti al tribunale in sede di ammissione, del che potrebbe anche dubitarsi stante la previsione di accertamento dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 nella successiva ed eventuale fase di cui all'art. 173 co 2).

Nessun dubbio, inoltre, che la Santoni s.r.l. versi quantomeno in stato di crisi, come del resto ammesso dal legale rappresentante in sede di audizione e come chiaramente desumibile dalle condizioni della proposta concordataria che dimostrano l'attuale impossibilità di adempimento regolare delle obbligazioni gravanti sulla società.

Poiché nemmeno vi sono dubbi, per quanto poi si dirà, in ordine alla concreta potenzialità della proposta concordataria di realizzare una delle complesse ipotesi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art 160 L.F. attraverso strumenti astrattamente idonei e giuridicamente leciti, si può concludere per la presenza dei tre fatti costitutivi del Concordato preventivo desumibili dall'art. 160 L.F.

Tanto premesso, rileva il Collegio che in base della documentazione prodotta, con particolare riguardo alla relazione del professionista di cui al comma 3° dell'art.



161 L.F., ricorrono altresì le condizioni di regolarità previste dall'art. 161 L.F. per l'ammissione alla procedura concordataria.

L'art. 160 nella sua nuova formulazione (a seguito anche del Decreto correttivo 169/2007) non contiene più le previsioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del primo comma e di cui ai nn. 1 e 2 del secondo del testo ante Riforma, per cui in sede di ammissione il controllo ulteriore da parte del Tribunale rispetto a quello relativo ai fatti costitutivi ex art. 160 potrebbe apparire come meramente formale e relativo alla sola esistenza di un piano che preveda quanto indicato, anche alternativamente, alle lettere A, B, C della norma in oggetto (ed eventualmente alla correttezza della eventuale falciatura di creditori privilegiati), nonché all'avvenuto deposito della documentazione prevista dal novellato art. 161 L.F., con particolare riguardo alla relazione del professionista di cui all'art. 67, comma 3°, lettera d), L.F.

Del resto, lo stesso art. 163 nella sua attuale formulazione (post Correttivo) nemmeno contiene più l'indicazione che l'indagine del tribunale debba indirizzarsi anche alla "completezza e regolarità della documentazione".

Tuttavia, è opinione del Collegio che la situazione non sia sostanzialmente modificata, quanto al contenuto della indagine spettante al tribunale, posto che l'art. 162 considera ragione di inammissibilità della procedura il mancato riscontro altresì dei presupposti di cui all'art. 161 (documentazione e relazione del professionista).

Pertanto, al fine di consentire ai soggetti creditori di esprimere un consenso informato e giuridicamente corretto (senza di che verrebbe meno il senso stesso dell'esercizio della giurisdizione) e di evitare l'ammissione di concordati che non presentino requisiti di serietà, ritiene il Tribunale che la decisione in ordine alla *concreta ammissione* di un concordato (pur *astrattamente ammissibile* ex artt. 160 e 162 L.F.), non possa prescindere da una verifica di legittimità non solo formale, ma anche sostanziale della esistenza del presupposto.

Pur essendo escluso dalla vigente normativa un vero e proprio giudizio di merito (per altro non pretendibile in considerazione del non ancora effettuato deposito delle scritture contabili non più previsto in questa sede dall'art. 161 LF e di fatto sostituito, quanto agli effetti, dalla relazione del professionista), sembra ragionevole assumere che la documentazione in oggetto debba essere completa e regolare (come in passato chiarito dal previgente testo dell'art. 163) e che in tanto una documentazione può definirsi *completa* in quanto sia depositata per intero quella normativamente prevista e che sia altresì *regolare* (almeno davanti ad un Tribunale ovvero ad un organo della giurisdizione) solo se e in quanto ogni atto esaminato sia altresì idoneo alla sua funzione.

Ciò deve in modo particolare valere per la relazione del professionista sulla fattibilità del piano la cui funzione è quella di costituire un efficace filtro rispetto alla ammissione di concordati non assistiti dal requisito della serietà e pertanto destinati ad un esito infausto, stante l'effetto pregiudizievole per i creditori determinato in casi siffatti dall'art. 168 L.F..

Dunque, il necessario giudizio di regolarità della documentazione non può che essere (posto che l'organo di controllo è organo di esercizio della giurisdizione) un giudizio di regolarità sostanziale della documentazione stessa (in questo senso C 18864/11), intesa come sua *idoneità funzionale*.

Inoltre, ove si tratti di concordato preventivo con suddivisioni dei creditori in classi, è necessario che la proposta superi la valutazione di correttezza dei criteri di formazione delle classi secondo ragionevoli principi di *affinità e omogeneità giuridica ed economica*. Si tratta, per altro, di un vaglio di straordinaria



importanza perché attiene alla *legittimità giuridica della formazione del consenso* e ove il ruolo di garanzia del giudice si traduce nel non consentire il soffocamento delle voci dei creditori dissenzienti.

Tale impostazione, che coniuga i prevalenti aspetti privatistici della attuale procedura concordataria con la non soppressa essenzialità dell'intervento pubblicistico del giudice, ha trovato autorevole conferma da parte della S.C. (cfr, C 21860/2010, C 3274/11. In modo particolare, da ultimo C 18864/11 che riconduce la pregnanza di un consenso solo maggioritario non alla nozione di autonomia negoziale finalizzata alla formazione di un contratto di diritto privato secondo l'archetipo dell'art. 1326 c.c., ma a quella di eteronomia legale.

Venendo al caso di specie, si osserva che con la domanda di concordato è stato proposto un piano che prevede quanto indicato, anche alternativamente, dall'art. 186 bis, co. 1, l.f., per cui il presente deve qualificarsi come **concordato con continuità aziendale** ovvero una tipologia concordataria che si realizza sia in caso di prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore sia in caso di cessione o conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione, dell'azienda in esercizio. Ne consegue che, nella prospettiva accolta dalla norma in oggetto, non vi è contraddizione fra concordato con cessione dei beni e concordato con continuità aziendale.

In particolare, come testualmente indicato in sede di ricorso, il piano concordatario della Santoni s.r.l. si articola principalmente nella cessione di tutti i beni aziendali oltre all'incasso di tutti i crediti vantati dalla società; in particolare è prevista la cessione del "bene azienda" che la società ha mantenuto in efficienza avendo fatto ricorso ad un piano di concordato con continuità aziendale. La conservazione di tale asset e la sua successiva cessione consentirà il conseguimento di risorse ulteriori che saranno destinate ai creditori concorsuali.

Di seguito si riporta, a maggior chiarimento, la descrizione della struttura del concordato come esposta nella proposta.

"...il piano di concordato si compone, essenzialmente, di due fasi: l'una di prosecuzione temporanea dell'attività di impresa, e l'altra di liquidazione di tutti i cespiti della Società.

Come sopra illustrato, con riferimento alla prosecuzione dell'attività di impresa, la società ha fornito un prospetto che contiene un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. Tale prospetto è accompagnato dalla relazione del professionista di cui all'art. 161, III comma, L.F. con la quale si attesta che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (cfr. art. 186 bis L.F.).

La società precisa che la prosecuzione dell'attività rappresenta il miglior soddisfacimento per i creditori per le seguenti ragioni:

- a) consente di realizzare utili nel periodo della continuità (cfr. **AIL J5**);*
- b) consente di cedere l'azienda in esercizio e di ricavare una somma stimata pari ad Euro 360.000,00 a titolo di prezzo (**AIL J6**);*
- c) consente di cedere le immobilizzazioni materiali ad un valore di realizzo secondo criteri della continuità e non della liquidazione incassando la somma di Euro 423.890,00, anziché quella di Euro 197.970,00 (cfr. perizia Arch. Rauty, **AIL F11**).*



Il piano di concordato prevede che vi sarà una prosecuzione dell'attività d'impresa fino alla vendita. Secondo il Business plan predisposto dagli advisors, i periodi migliori per procedere alla vendita sono il novembre 2014 e l'aprile 2015 e così via. Ovviamente, se l'azienda, superato l'aprile 2015 non dovesse essere stata ceduta, sarà posta in liquidazione ed il ricavato destinato ai creditori. Questa ipotesi viene peraltro ritenuta del tutto improbabile in quanto l'azienda presenta notevoli spunti di funzionalità con un parco "clienti" particolarmente strategico ed interessante per imprese operanti nello stesso settore. In ogni caso si segnala che l'ipotesi negativa potrà essere in parte neutralizzata mediante una ulteriore prosecuzione dell'attività la quale incrementerà il surplus da destinare ai creditori.

La società assume dunque che dalla liquidazione dei beni e dalla riscossione dei crediti si possa ricavare una somma non inferiore ad **Euro 3.791.795,58**, secondo un piano prettamente liquidatorio ritenendo che alla data del 30.11.2014 sia intervenuta la cessione dell'azienda. In caso di mancata cessione, la società proseguirà la sua attività sino al 30.04.2015, e successivamente, sino al 30.11.2015 in quanto in questo caso le somme distribuibili si saranno ulteriormente incrementate.

Esso, quindi, è strutturato nel senso che la società proseguirà la propria attività imprenditoriale, fino alla cessione del bene azienda in esercizio, e nell'ambito della procedura di concordato procederà alla soddisfazione dei propri creditori come segue:

- 1) pagamento integrale delle spese di procedura
- 2) pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati
- 3) pagamento integrale dei creditori particolari dei soggetti che garantiranno il concordato
- 4) pagamento in misura non inferiore al 70% ai creditori chirografari
- 5) rinuncia al pagamento dei soci per finanziamento (creditori postergati)

Per i crediti avente privilegio speciale (mutuo fondiario) si procederà nel senso che a seguito della vendita dei beni immobili della società verranno pagati i creditori garantiti da ipoteca e successivamente i creditori prededucibili e privilegiati."

La proposta prevede la formazione delle seguenti classi di creditori.

Classe 1

Si tratta dei professionisti che hanno curato l'accesso alla procedura di concordato, il legale ed i due commercialisti che hanno ricoperto il ruolo di advisors e che hanno poi curato e redatto il Business plan e la Perizia di stima dell'azienda, nonché il professionista attestatore. Si tratta di debiti stimati in Euro 60.000,00, oltre iva 22% e cap 4% e così, complessivamente Euro 76.128,00. Si può anche parlare di crediti prededuzione convenzionali.

Il pagamento è previsto in misura integrale 100% mediante la liquidità esistente sui conti correnti. Il pagamento è previsto entro il termine di due mesi dalla data dell'omologazione.

I creditori appartenenti alla presente classe, ai sensi dell'art. 177, il comma, L.F. non hanno diritto di voto.

Classe 2

Si tratta di tutti i creditori muniti di privilegio (in senso tecnico: non dunque i creditori muniti di ipoteca o pegno che fra l'altro non sono stati rinvenuti) a titolo esemplificativo: a) lavoratori dipendenti, per retribuzioni o per debiti conseguenti al rapporto di lavoro già maturati alla data della domanda; b) fornitori privilegiati



(principalmente, cooperative di produzione e lavoro, artigiani). Ancorché l'ammontare possa variare in qualche misura, si tratta di debiti stimati in Euro 2.193.934,13.

Il pagamento è previsto in misura integrale 100% mediante la liquidità esistente sui conti correnti alla data della cessione dell'azienda e/o comunque alla data della cessazione dell'attività. Per la parte residua, il pagamento è previsto con il ricavato dall'incasso dei crediti commerciali. Il pagamento è previsto entro il termine di dodici mesi dalla data dell'omologazione e comunque entro il tempo necessario alla liquidazione di tutti i beni. E' previsto il pagamento degli interessi nella misura legale ex artt. 54 e 55, come richiamati dall'art. 169 L.F.

I creditori appartenenti alla presente classe, ai sensi dell'art. 177, il comma, L.F. non hanno diritto di voto. La presente classe non rientra quindi fra quelle la cui approvazione del concordato è rilevante ai sensi dell'art. 177, I comma, L.F.

Classe 3

Si tratta di tutti i creditori chirografari c.d. "strategici" di cui la Santoni S.r.l. continua a servirsi durante il periodo di "continuità". Ancorché l'ammontare possa variare in qualche misura, si tratta di debiti stimati in Euro 910.321,95.

Il pagamento è previsto in misura del 50% mediante la liquidità esistente sui conti correnti alla data della cessione dell'azienda e/o comunque alla data della cessazione dell'attività. Per la parte residua, il pagamento è previsto con il ricavato dall'incasso dei crediti commerciali. Il pagamento è previsto in due rate di pari importo, di cui la prima entro un anno dall'omologa e comunque entro il tempo necessario alla liquidazione dei beni, e la seconda entro quattro anni dall'omologa. Si precisa che a tale classe è destinata la metà dei flussi positivi della continuità (l'altra metà all'altra classe dei creditori chirografari).

I creditori appartenenti alla presente classe, ai sensi dell'art. 177, il comma, L.F. hanno diritto di voto.

Classe 4

Si tratta dei creditori finanziari che vantano crediti verso la Azienda Agricola Toscana di Santoni Nicola e Simone & C. S.a.s. garantiti dalla Santoni S.r.l. e/o che vantano crediti verso la Santoni S.r.l. garantiti dalla Azienda Agricola Toscana S.a.s. Ancorché l'ammontare possa variare in qualche misura, si tratta di debiti stimati in Euro 1.881.190,80. Essi sono così composti:

- Creditori di Santoni Srl garantiti da Azienda Agricola Toscana Sas: E. 811.304,89

- Creditore di Azienda Agricola Toscana Sas garantito da Santoni Srl: E. 1.069.886,00

Il pagamento è previsto in misura del 1% stante il più che presumibile pagamento nella misura del 100% da parte della Azienda Agricola Toscana S.a.s. Il pagamento è previsto entro il termine di quattro anni dalla data dell'omologazione, mediante la liquidità esistente sui conti correnti alla data della cessione dell'azienda e/o comunque alla data della cessazione dell'attività. Per la parte residua, il pagamento è previsto con il ricavato dall'incasso dei crediti commerciali.

I creditori appartenenti alla presente classe, ai sensi dell'art. 177, il comma, L.F. hanno diritto di voto.



Classe 5

Si tratta dei creditori finanziari "garantiti" dalla Società Agricola Santoni di Eugenio Santoni e figli S.s. e/o da Santoni Eugenio e/o da Santoni Nicola. Ancorché l'ammontare possa variare in qualche misura, si tratta di debiti stimati in Euro 1.693.076,93.

Il pagamento è previsto in misura del 20% mediante la liquidità esistente sui conti correnti alla data della cessione dell'azienda e/o comunque alla data della cessazione dell'attività. Per la parte residua, il pagamento è previsto con il ricavato dall'incasso dei crediti commerciali. Il pagamento è previsto entro il termine di quattro anni dalla data dell'omologazione.

I creditori appartenenti alla presente classe, ai sensi dell'art. 177, Il comma, L.F. hanno diritto di voto.

Classe 6

Si tratta della BCC della Valdinievole creditore finanziario la quale ha sostenuto la società concedendole una linea di credito SBF autoliquidante successivamente al deposito della domanda di concordato con riserva. Il credito è pari a Euro 199.494,06.

Per quanto tale società risulti garantita dalla Azienda Agricola Toscana S.a.s. al pari degli Istituti di credito di cui alla Classe 4 e pertanto è più che presumibile riceverà il pagamento nella misura del 100% da tale società, se ne prevede il pagamento in misura del 25% mediante la liquidità esistente sui conti correnti alla data della cessione dell'azienda e/o comunque alla data della cessazione dell'attività. Per la parte residua, il pagamento è previsto con il ricavato dall'incasso dei crediti commerciali. Il pagamento è previsto entro il termine di quattro anni dalla data dell'omologazione.

C) Diritto di voto e precisazioni. Il creditore appartenente alla presente classe, ai sensi dell'art. 177, Il comma, L.F. ha diritto di voto.

Classe 7

Si tratta del credito vantato dai contraenti *in bonis* a titolo di indennizzo ex art. 169 bis L.F. in ordine ai contratti di cui la società ha chiesto ed ottenuto la sospensione con decreto del Tribunale di Pistoia 9.07.2013 e di cui in questa sede viene chiesto lo scioglimento. Il credito appostato è pari a Euro 15.000,00.

Il pagamento è previsto nella misura sopra evidenziata mediante la liquidità esistente sui conti correnti alla data della cessione dell'azienda e/o comunque alla data della cessazione dell'attività. Per la parte residua, il pagamento è previsto con il ricavato dall'incasso dei crediti commerciali. Il pagamento è previsto entro il termine di quattro anni dalla data dell'omologazione.

Il creditore appartenente alla presente classe, ai sensi dell'art. 177, Il comma, L.F. ha diritto di voto in base alle considerazioni sopra espresse.

Classe 8

Si tratta di tutti i creditori chirografari non ricompresi nelle precedenti Classi chirografarie. Il credito è pari a Euro 1.558.840,70.

Il pagamento è previsto in misura del 17,131%. Il pagamento è previsto entro il termine di quattro anni dalla data dell'omologazione, mediante la liquidità esistente sui conti correnti alla data della cessione dell'azienda e/o comunque alla data della cessazione dell'attività. Per la parte residua, il pagamento è previsto con il ricavato dall'incasso dei crediti commerciali. Si precisa che a tale



classe è destinata la metà dei flussi positivi della continuità (l'altra metà all'altra classe dei creditori chirografari).

I creditori appartenenti alla presente classe, ai sensi dell'art. 177, II comma, L.F. hanno diritto di voto.

Ritiene il Collegio che le classi proposte accorpino e suddividano i creditori secondo un accettabile criterio di affinità e omogeneità giuridica ed economica e non vi sono motivi per ritenere che esse siano preordinate a conseguire una indebita compressione della volontà dei creditori eventualmente dissenzienti.

Inoltre, sono stati indicati anche i tempi di ragionevole previsione di adempimento della proposta, così soddisfacendo ai requisiti di determinatezza di cui all'art. 161, co. 2 lett. E).

In conclusione, l'attivo distribuibile della Santoni srl può riassumersi secondo lo schema che segue.

	Attivo
Immobilizzazioni materiali	423.890,00
Immobilizzazioni finanziarie	1.000,00
Rimanenze	181.655,65
Crediti verso clienti	847.420,54
Crediti v/ fornitori (acconti versati)	57.448,99
Cassa	604,86
Depositi bancari	811.043,97
Crediti erario	99.245,69
Crediti verso soci	12.663,80
Note credito da ricevere	26.663,81
Crediti verso Azienda Agricola Toscana SAS	762.465,40
Crediti verso Società Agricola Santoni SS	122.102,40
Credito Iva su professionisti da recuperare	85.590,47
Avviamento e marchio	360.000,00
TOTALE	3.791.795,58

Lo schema che segue rappresenta, invece, la proposta di ripartizione dell'attivo.

Creditori	Importo	Percentu	Pagament
-----------	---------	----------	----------



		ale	o
Spese procedura - Commissario - Liquidatore ed altre spese	266.948,00	100%	266.948,00
Professionisti/Attestatore Classe 1	76.128,00	100%	76.128,00
Crediti privilegiati Classe 2	2.193.934,13	100%	2.193.934,13
Fondo imprevisti crediti privilegiati	50.000,00		50.000,00
Fondo interessi privilegiati	50.000,00		50.000,00
Fornitori chirografari strategici Classe 3	910.321,95	50%	455.160,97
Banche garantite e/o creditrici Azienda Agricola Toscana Sas Classe 4	1.881.190,80	1%	18.811,90
Banche garantite Società SS e/o Santoni Classe 5	1.693.076,93	20%	338.615,39
Banca Valdinevole Classe 6	199.494,06	25%	49.873,51
Indennizzo contratti sciolti Classe 7	15.000,00		15.000,00
Creditori chirografari restanti Classe 8	1.558.840,70	17,131%	267.045,00
Fondo imprevisti crediti chirografari	60.000,00	17,131%	10.278,68
Totale fabbisogno			3.791.795,58
Avanzo			

Dunque, si tratta di modalità di ristrutturazione dei debiti per un verso certamente legittime e per un altro astrattamente idonee a conseguire una, sia pur parziale, soddisfazione dei crediti.

Quanto alla documentazione risulta depositata quella prevista dalle lettere A, B, C e D dell'art. 161 ed, inoltre, è stata allegata la relazione del professionista (il dott. Alessandro Michelotti) di cui al comma 3° della citata norma.

Tale relazione, che attesta altresì la veridicità dei dati aziendali, appare regolare anche sul piano sostanziale in quanto del tutto idonea ad assolvere la funzione ordinamentale ad essa riservata: la situazione aziendale è descritta in modo chiaro ed esaustivo; in particolare appare frutto di indagine autonoma rispetto ai dati aziendali forniti dall'impresa.

Inoltre, la fattibilità del piano è attestata in modo ragionato e convincente seppure l'attestatore non abbia taciuto le possibili criticità del piano (incertezze sui valori di realizzo dell'azienda in assenza di attuali proposte di acquisto e proiezioni, attendibili ma non certe, per quanto attiene ai futuri flussi di cassa) sicché la proposta presentata dalla Santoni s.r.l., fatte salve le future valutazioni di merito spettanti al ceto creditorio, può definirsi sufficientemente seria, tanto da giustificare l'apertura della procedura concordataria.



In concreto, la relazione assolve alla sua primaria funzione di efficace filtro rispetto all'ingiustificato verificarsi degli effetti di cui all'art. 168 LF e, se del caso, potrà anche costituire un momento del processo di corretta informazione del ceto creditorio, informazione che la relazione ex art. 172 del C.G. dovrà poi completare al fine di consentire ai creditori stessi di esprimere il proprio eventuale consenso con piena consapevolezza.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il commissario giudiziale potrà essere messo in condizione di valutare criticamente la documentazione e conseguentemente elaborare una relazione idonea a rendere possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come si è inteso risolverla.

Inoltre, trattandosi di concordato ex art. 186 bis l.f., il professionista ha ulteriormente attestato quanto indicato dal comma 2 lett. B) della citata norma ovvero che la prosecuzione dell'attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, nel condivisibile presupposto che in una dimensione meramente liquidatoria i valori di avviamento e marchio si ridimensionerebbero in modo sensibile.

Ha altresì confermato la ragionevolezza della previsione del piano richiesta dalla disposizione di cui al comma 2, lett. A) dell'art. 186 bis l.f.

Quanto ora detto sostanza e circoscrive al tempo stesso il potere di controllo del Tribunale sulla proposta e sulla documentazione allegata, senza che possa sovrapporsi, nell'effettuare il controllo dei presupposti di ammissibilità, alla attestazione in ordine alla veridicità dei dati aziendali, la cui verifica definitiva la legge riserva al commissario giudiziale, con il prevedere per il caso negativo, su denuncia obbligatoria da parte del commissario giudiziale, la sanzione della immediata revoca da parte del Tribunale del concordato.

Nemmeno compete al Tribunale l'indagine di *fattibilità economica* del concordato, intesa come possibilità di esatto conseguimento degli obiettivi economici proposti che, risolvendosi in una valutazione di convenienza, spetta esclusivamente ai creditori valutare, stante la intervenuta accentuazione della natura privatistica e negoziale del concordato preventivo riformato; tale sindacato riguarda in primo luogo la valutazione sull'effettivo raggiungimento della percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta (C s.u. n. 1521 del 23/1/2013).

Ciò, ovviamente, nel presupposto di un consenso debitamente informato del ceto creditorio a seguito delle indagini e della relazione di competenza del commissario giudiziale.

Conclusivamente, la domanda concordataria ha superato il vaglio relativo alla sussistenza della *fattibilità giuridica* il cui scrutinio, in termini di ammissibilità del concordato, compete al Tribunale e che verrebbe esclusa "quando modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili" (C s.u. n. 1521 del 23/1/2013).

Da ultimo, si rileva che le modalità proposte individuano una valida causa concreta del concordato, intesa come accertamento delle modalità attraverso le quali, per effetto ed in attuazione della proposta del debitore, le parti dovrebbero in via ipotetica realizzare la composizione dei rispettivi interessi".

Tali modalità devono individuarsi prima di tutto "nel superamento dello stato di crisi dell'imprenditore, obiettivo ritenuto meritevole di tutela sotto il duplice aspetto dell'interpretazione della crisi come uno dei possibili e fisiologici esiti della



sua attività e della ravvisata opportunità di privilegiare soluzioni di composizione idonee, per quanto possibile, la conservazione dei valori aziendali”, mentre il secondo fondamento causale del concordato preventivo viene rinvenuto “nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti” (C s.u. n. 1521).

In conclusione, sussistendo nella fattispecie i presupposti di cui sopra, la presente proposta di concordato preventivo deve ritenersi ammissibile.

La Santoni s.r.l. in sede di ricorso ha chiesto di essere autorizzata allo scioglimento dai seguenti contratti ex art. 169 bis L.F., creando apposita classe dei creditori/contraenti *in bonis* per i relativi indennizzi (si precisa che per essi ha chiesto ed ottenuto la sospensione con decreto di questo Tribunale in data 9.07.2013):

- (a) Contratto di marketing, assistenza e consulenza commerciale 14.07.2008 stipulato con la ditta Floricoltura Luca Maffucci;
- (b) Contratto di consulenza commerciale 16.07.2010 stipulato con Luca Fanucchi;
- (c) Contratto di consulenza legale 30.07.2012 stipulato con l'Avv. Giuseppe Petrocchi;
- (d) Contratto di consulenza commerciale 12.10.2012 stipulato con Valerio Marchioni e Marco Tulliani;
- (e) Contratto di consulenza professionale 7.11.2012 stipulato con gli Avv.ti Gian Paolo Olivetti Rason e Pier Ettore Olivetti Rason.

Si tratta di contratti probabilmente non opponibili ai creditori ai sensi dell'art. 45 L.F. richiamato dall'art. 169. Tale richiamo rende dubbio (in dottrina si segnalano opinioni divergenti) se l'applicazione dell'art. 169 bis presuppone uno scrutinio di tenuta ai sensi dell'art. 45, con conseguente incidenza sul perimetro (più ampio o più ristretto) dei contratti esposti alla normativa dello scioglimento. Sembra, tuttavia, ragionevole ritenere che, essendo l'inopponibilità posta a tutela della massa, sia il curatore che il debitore concordatario possono non avvalersi della facoltà e subentrare nel rapporto.

La questione appare comunque non assorbente nell'ottica adottata da questo tribunale (T Pistoia 9/7/2013) per cui l'autorizzazione allo scioglimento non comporta effetti definitivi sulla sorte del contratto, passando dall'ottica della occasionalità (procedimento di scioglimento come autonomo rispetto a quello concordatario che lo contiene) a quella della essenzialità al concordato.

Visto in questa prospettiva, lo scioglimento costituisce non un momento avulso, ma un aspetto integrante e qualificante della proposta e del piano di concordato, che secondo le regole generali acquista efficacia non tramite una manifestazione di volontà del debitore, sia pur autorizzato dal Tribunale o dal G.D., ma a seguito del raggiunto consenso della maggioranza dei creditori e della successiva omologa.

L'autorizzazione, dunque, non determina di per sé l'effetto sostanziale del definitivo scioglimento dal contratto, ma solo quello procedimentale di consentire al proponente di presentare ai creditori una proposta e un piano che lo prevedano: un concordato con scioglimento in contrapposizione ad uno scioglimento con concordato.



Ove il concordato non giunga alla sua fisiologica conclusione (rinuncia alla domanda, revoca o mancata omologazione del concordato) nessuna alterazione definitiva dello statuto del contraente *in bonis* si sarà verificata.

Lo scioglimento o la prosecuzione del contratto pendente integra (anche) una questione di convenienza, come tale rimessa ai creditori nell'ambito della più ampia valutazione della proposta concordataria, diritto che non può essere espropriato senza negare la funzione stessa del concordato preventivo.

Il luogo deputato a valutare se sia più conveniente una prospettiva concordataria con scioglimento dei contratti o un'alternativa (eventualmente il fallimento) ove nel patrimonio del debitore sia ancora presente quel rapporto contrattuale altrimenti destinato alla risoluzione, non può che essere quello della approvazione del concordato mediante il conseguimento delle maggioranze di cui all'art. 177.

Nell'ottica del passaggio da uno scioglimento con concordato ad un concordato con scioglimento, il senso della autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 169 *bis* appare del tutto rovesciata rispetto alla sua tradizionale lettura.

Non fatto costitutivo della fattispecie ablativa del rapporto (il cui criterio orientativo sarebbe irrimediabilmente evanescente o contraddittorio: cfr, *amplius* T Pistoia 9/7/13), ma verifica dei presupposti di legittimità dell'esercizio del diritto potestativo del debitore di proporre ai creditori un piano di risanamento che detto scioglimento contempra.

Con l'autorizzazione si legittima la presentazione ai creditori di un concordato che prevede anche la concursualizzazione dello statuto del contraente *in bonis*.

In vista della delicatezza dell'intervento su un rapporto tendenzialmente destinato alla intangibilità il legislatore ha previsto una specifica valutazione da parte del Tribunale (o del G.D. per la fase successiva) sul legittimo esercizio del diritto da parte del proponente (sussistenza dei presupposti di accesso all'istituto, funzionalità/non contraddittorietà all'interno dell'intero piano concordatario). Si tratta di un'autorizzazione specifica all'interno di quella più generale costituita dal decreto di ammissione della procedura e che assolve ad un duplice scopo.

Da un canto si tratta di una protezione anticipata del contraente *in bonis* rispetto ad un concordato che prevede una alterazione qualitativa del suo statuto (con inversione secca di una sedimentata e tratizia impostazione affatto contraria), protezione che potrebbe estendersi fino ad una valutazione di preventiva congruità dell'indennizzo, nel senso che non sembrerebbe imprevedibile la soluzione del diniego di autorizzazione (con i possibili effetti sulla ammissione o meno del concordato) nei casi di palese inadeguatezza.

Ma soprattutto il senso della autorizzazione si manifesta in termini di protezione della regolarità della procedura e, anche, dell'interesse dei creditori certamente contrario alla apertura di una procedura (con relativi costi) che abbia in sé il germe della fragilità per le possibili opposizioni da parte dei contraenti *in bonis* (cfr, *amplius* T Pistoia 9/7/13).

Si potrebbe ragionevolmente parlare di una sorta di *cramdown* anticipato non troppo diverso da quello che si determina (secondo autorevole dottrina) nella ipotesi di *falcidia* dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 160, co. 2, ove il filtro è costituito dalla relazione giurata del professionista.

L'adottata interpretazione, stante il valore meramente procedimentale dell'autorizzazione allo scioglimento, rende possibile una eventuale opposizione di convenienza fondata sulla inopponibilità dei contratti ai sensi dell'art. 45 LF evocando un trattamento deteriore rispetto allo scenario fallimentare alternativo.



Tuttavia, tale possibilità, che si iscrive nel quadro della valutazione di convenienza, resta a questo punto estranea scrutinio del tribunale in sede di ammissione del concordato.

In conclusione, poiché lo scioglimento dai contratti richiesto dalla Santoni s.r.l. appare coerente con la struttura del piano e conforme alla migliore soddisfazione della massa dei creditori (sul punto si richiamano le considerazioni del professionista attestatore) e poiché la questione della opponibilità dei contratti ex art. 45 LF è destinata ad assumere rilievo solo eventualmente ed in altra sede (art. 180 LF), può essere concessa la richiesta autorizzazione.

E' appena il caso di rilevare che, nell'ottica adottata, non si pongono nella presente sede questioni di tutela del contraente *in bonis* (per cui non appare indispensabile l'instaurazione di un preventivo contraddittorio col medesimo), in quanto le possibili ragioni di tutela potranno essere esercitate nella opportuna sede (art. 180 LF) con piena salvezza della sorte del contratto.

Ciò vale anche per quanto riguarda la misura dell'indennizzo previsto per la classe dei contraenti *in bonis* ove nella fattispecie dovesse essere ritenuta incongrua (e salvo l'istituto di cui all'art. 176, co. 1, L.F.).

Da ultimo si rileva che la Santoni srl ha chiesto al Tribunale di provvedere ex art. 167 L.F., sia in sede autorizzatoria che ai sensi del comma III della citata norma.

E' normativamente prevista la facoltà del Collegio, nella presente sede o in altra successiva, di sottrarre dal catalogo degli atti soggetti ad autorizzazione del GD intere categorie di atti da ritenersi di *ordinaria amministrazione concordataria* ovvero tali in relazione alle modalità, natura e aspetti economici del concordato in concreto proposto.

Nella fattispecie trattandosi concordato in continuità e tenuto conto che l'attività della Santoni srl, da qualificarsi come impresa medio-piccola, è caratterizzata dalla concentrazione del fatturato nel breve arco temporale definibile come "alta stagionalità", si ritiene di individuare il limite di cui al terzo comma dell'art. 167 L.F. in E. 40.000, salvo l'obbligo di tempestiva informazione al C.G.

In conformità con la proposta, trattandosi di concordato in continuità e ritenuta la rispondenza con il generale interesse dei creditori stante l'evidente collegamento con l'ottimale prosecuzione della attività di impresa, si autorizzano (non potendosi dubitare della effettiva titolarità dei poteri autorizzatori in capo al Collegio, come dimostrato proprio dalla norma di cui al 3° comma dell'art. 167 L.F.) il pagamento di un acconto di E. 23.000, oltre IVA, al creditore strategico MV Trasporti Morale Vincenzo di Morale Oliviero e il pagamento ai nove dipendenti della tredicesima mensilità per il rateo maturato nel periodo 1.01.2013-19.6.2013.

P.Q.M.

visti gli artt.160, 161 e 163 R.D. 16/3/42 n.267,

D I C H I A R A

aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della **Santoni s.r.l.**, con sede in Pescia, via Nociaccio, 3 int. 2, autorizzando la stessa a proporre ai creditori un piano che prevede lo scioglimento ex art. 169 bis L.F. dai seguenti contratti, con effetti definitivi a seguito dell'omologa:

(a) Contratto di marketing, assistenza e consulenza commerciale 14.07.2008 stipulato con la ditta Floricoltura Luca Maffucci;



- (b) Contratto di consulenza commerciale 16.07.2010 stipulato con Luca Fanucchi;
- (c) Contratto di consulenza legale 30.07.2012 stipulato con l'Avv. Giuseppe Petrocchi;
- (d) Contratto di consulenza commerciale 12.10.2012 stipulato con Valerio Marchioni e Marco Tulliani;
- (e) Contratto di consulenza professionale 7.11.2012 stipulato con gli Avv.ti Gian Paolo Olivetti Rason e Pier Ettore Olivetti Rason.

DELEGA

alla procedura il Giudice dott.ssa Daniela Garufi;

NOMINA

commissario giudiziale il Dott. Ivo Vannini;

ORDINA

la comparizione dei creditori per il giorno **10.4.14 h. 9,30**;

DISPONE

che **entro il 10.3.14** il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; **il suo indirizzo di posta elettronica certificata** (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a **comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata** al quale intende ricevere le comunicazioni; **l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria** senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi dovranno pervenire dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale;

DISPONE

che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. entro il **termine di dieci giorni prima dell'adunanza** comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato anche secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico.

ASSEGNA

alla ricorrente il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito nella cancelleria del Tribunale della somma di Eur. **190.000** che si presume necessaria (nella misura di circa il 50%) per la presente procedura, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Commissario Giudiziale provvederà a norma del 1° comma dell'art.173 R.D. 16/3/42 n.67.



Dispone che la Santoni s.r.l., dopo il deposito di cui sopra, metta a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili mediante deposito delle stesse in Cancelleria.

STABILISCE

in € 40.000,00 il limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 167, co. 2 L. F.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 167, co. 2 e 3, L.F. i pagamenti di cui in parte motiva.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura del Cancelliere, a norma dell'art. 17 L.F.-

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pistoia il 23 gennaio 2014.

**Il Presidente
dott. Raffaele D'Amora**



IL CASO.it

